

Allegato sub B al n° 6030 di raccolta
CIRCOLO VELICO CASANOVA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
STATUTO

TITOLO I - Denominazione - Sede

Art. 1 - E' costituita con durata **illimitata** e con sede in Punta San Giuliano, **Comune di Venezia**, l'Associazione denominata "Circolo Velico Casanova Associazione Sportiva dilettantistica" in breve "**CVC-ASD**", avente personalità giuridica di diritto privato.

La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

TITOLO II - Scopo - Oggetto

Art. 2 - L'Associazione non ha scopo di lucro ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento alle discipline della vela, della vela al terzo, della voga in piedi e della voga veneta.

In particolare l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- contribuire alla formazione civile ed umana del cittadino secondo i principi della Costituzione;
- contribuire alla diffusione delle attività ricreative e didattiche sportive dilettantistiche legate all'ambiente marino e lagunare;
- attuare iniziative per la conoscenza e la salvaguardia dell'ambiente marino e lagunare;
- favorire l'estensione di attività culturali e ricreative di recupero e studio della tradizione marinara;
- **gestire e promuovere corsi, nonché organizzare e coordinare attività sportive, ricreative e culturali anche in collaborazione con gli enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati;**
- **gestire gli spazi e gli annessi servizi per l'alaggio, stazionamento, rimessaggio delle imbarcazioni con il loro armo e accessori degli associati, dei tesserati e di altri praticanti l'attività sportiva;**
- contribuire alla salvaguardia della laguna veneta, della sua fauna e flora, del patrimonio storico, architettonico, paesaggistico e delle sue tradizioni popolari;
- far conoscere e vivere la laguna attraverso l'insegnamento e la pratica della vela e delle altre attività nautiche tipiche della storia veneta;
- sviluppare la collaborazione, informazione, scambi ed esperienze con altre associazioni nautiche.

L'Associazione svolge le proprie finalità statutarie su tutto il territorio provinciale e regionale.

Art. 3 - Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'Associazione può svolgere anche attività diverse, che dovranno essere secondarie e strumentali rispetto all'attività principale sopra indicata nel rispetto dei parametri e dei limiti, anche quantitativi, stabiliti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di

- l'impegno a rispettare le norme stabilite dagli organismi cui è affiliata o a cui intende affiliarsi;

- l'impegno ad accettare e rispettare le norme e le direttive del C.O.N.I.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere firmata e presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale (anche disgiuntamente tra loro) o da altro rappresentante legale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Il consiglio direttivo delibererà poi l'accettazione. L'accoglimento della domanda di ammissione impegna il socio ad uniformarsi a tutte le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

L'eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere che sul rigetto si pronunci l'assemblea degli associati.

All'atto dell'iscrizione nel libro dei soci il richiedente acquisirà la qualifica di socio con il conseguente ed uniforme diritto di partecipare a tutti gli effetti alla vita associativa.

Art. 6 - L'associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.

Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari.

I soci hanno diritto a:

- Partecipare alla vita associativa.

- Esercitare il proprio voto durante le assemblee qualunque sia l'ordine del giorno.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.

In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea da chi esercita la responsabilità genitoriale o altro rappresentante legale.

- Candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età.

- Frequentare la sede sociale e fruire delle imbarcazioni sociali e di ogni altra struttura dell'associazione.

Ciascun socio ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio direttivo) facendone richiesta al Consiglio direttivo il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede dell'Associazione, esclusa la facoltà di farne copie ed estratti.

I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all'assemblea né esercitare il diritto di voto.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli

mondo della vela, della voga veneta, delle tradizioni marinare e dello sport in genere e che perciò sono ritenuti in grado di apportare all'Associazione contributi intellettuali e di esperienza sportiva di alto livello. Sono nominati con delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV - Fondo Comune

Art. 11 - Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalla dotazione iniziale di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero);
- dalle quote e contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici o privati e finalizzati al sostegno dell'attività o dei progetti, il tutto in conformità alla legge vigente;
- da eventuali avanzi di gestione;
- da ogni altra eventuale entrata, purché compatibile con le finalità sociali dell'Associazione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve convocare l'assemblea per provvedere alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione e la prosecuzione dell'attività in forma di Associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Nel rispetto dell'art. 8 del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., gli utili ed avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio. Salvo diverse disposizioni di legge, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione, anche in caso di cessazione individuale del rapporto associativo.

TITOLO V - Esercizio Sociale e Organi

Art. 12 - L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro **90(novanta) giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il **bilancio di esercizio (Rendiconto Economico-Finanziario consuntivo)** e il **bilancio di previsione** dell'anno in corso da presentare all'Assemblea degli associati.

Il Rendiconto Economico-Finanziario consuntivo (**bilancio di esercizio**) è **obbligatorio e deve essere redatto nei modi di legge**, deve attenersi alle prescrizioni di legge e sarà accompagnato da apposita relazione sulla gestione.

Il **bilancio di esercizio** deve essere approvato dall'Assemblea entro **120(centoventi) giorni** dalla chiusura dell'esercizio.

Una volta approvato dall'assemblea, il bilancio d'esercizio dovrà essere pubblicizzato nei modi e nei termini eventualmente previsti per legge. Per ogni esercizio deve essere redatto altresì, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio di previsione relativo al successivo esercizio finanziario da sottoporre al controllo dell'organo di controllo, se nominato e all'approvazione dell'assemblea.

Art. 13 - Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Probiviri;
- **Comitato di garanzia;**

Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea a mezzo dell'esercente o degli esercenti (anche disgiuntamente tra loro) la responsabilità genitoriale o altro rappresentante legale.

Il voto si esercita in modo palese, fatta eccezione per il rinnovo delle cariche sociali che potrà avvenire a scrutinio segreto.

L'assemblea è validamente costituita

- in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno degli associati con diritto di voto;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti;

e delibera a maggioranza dei presenti su tutti i **seguenti argomenti** posti all'ordine del giorno:

- **approvazione** della Relazione sulla Gestione, **del bilancio di esercizio** (Rendiconto Economico-Finanziario consuntivo), corredato dalle relazioni **previste per legge e/o per statuto nonché del bilancio di previsione**;

- **elezione** del Consiglio direttivo, **dell'Organo di controllo e del revisore legale se previsti, del Comitato di garanzia e del Collegio dei Proviviri**;

- **determinazione della** politica associativa attuata, verificando i risultati conseguiti in relazione alle linee programmatiche;

- **discussione, definizione ed approvazione della** linea di politica associativa;

- **deliberazione** sull'azione di responsabilità contro gli organi e/o i componenti degli organi associativi;

- **ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo e/o ad essa spettante per legge.**

Nel mese di Ottobre dell'anno di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, avrà luogo l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio stesso, del Collegio dei Proviviri e del Comitato di garanzia.

Con almeno trenta giorni di anticipo sulla data di questa Assemblea, il Consiglio Direttivo è tenuto ad invitare i soci alla presentazione delle candidature per le cariche previste e per gli Scrutatori.

Le candidature potranno essere **presentate fino ad un giorno prima della data** della prima convocazione. Gli Scrutatori, in numero di tre, saranno eletti per alzata di mano all'apertura dell'Assemblea.

Gli Scrutatori eleggeranno al proprio interno un: Presidente.

I candidati Scrutatori non potranno candidarsi nelle altre liste.

Le schede delle votazioni potranno essere distribuite solo dopo la dichiarata apertura delle votazioni.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l'approvazione del bilancio di esercizio i componenti il Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 16 - Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto, l'assemblea è regolarmente costituita in unica convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

TITOLO VII - Altri Organi

Art. 17 - Gli organi eletti (fatta eccezione per l'organo di controllo) rimangono in

statuto.

Art. 20 - Il Presidente viene eletto a scrutinio palese dal Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Convoca, presiede e coordina il Consiglio Direttivo.

Per evenienze straordinarie e urgenti, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo; in tal caso egli dovrà contestualmente convocare il Consiglio Direttivo, da tenersi entro 10 giorni, al fine di ottenere la ratifica dei provvedimenti adottati.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 21 - Il Collegio dei Probiviri decide i procedimenti disciplinari a carico dei soci, adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni: ammonizione, censura, sospensione fino ad un massimo di dodici mesi, esclusione.

Decide con arbitrato irrituale, senza formalità. Viene eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto, è composto da tre componenti che nominano tra di loro il Presidente, e da due supplenti. In caso di cessazione dall'incarico i membri effettivi sono sostituiti, in ordine ai voti ricevuti, dai supplenti.

Avverso i provvedimenti dei Probiviri è ammesso reclamo all'Autorità Giudiziaria ordinaria entro 30 gg dalla comunicazione A/R del lodo alla parte. Foro competente è il Foro di Venezia.

I Probiviri non possono contemporaneamente rivestire altre cariche nell'Associazione.

Art. 21bis - Quando non è nominato l'organo di controllo di cui al successivo articolo 22, la gestione dell'associazione può essere verificata da un Comitato di garanzia eletto dall'assemblea, composto da tre componenti effettivi che nominano tra loro il Presidente e da due componenti supplenti.

I compiti del Comitato sono:

- accertare la regolare tenuta della contabilità;
- redigere una relazione sulla gestione dell'associazione;
- accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale;
- procedere in qualunque momento, anche individualmente, ad atti di ispezioni e controllo.

In caso di cessazione dall'incarico di uno o più membri, essi sono sostituiti, in ordine ai voti ricevuti, dai supplenti.

I componenti del Comitato di garanzia non possono contemporaneamente rivestire altre cariche nell'associazione.

Art. 22 - Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio di esercizio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra persone non associate.

In caso di nomina di un controllore unico va nominato anche un controllore

associazione con finalità analoghe, ai sensi dell'art. 7 lett. h) del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i. sentito l'organismo di controllo eventualmente previsto per legge, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO IX Norme finali

Art. 26 - L'Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte della Federazione Italiana Vela.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui è affiliata e/o a cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo.

L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/21 es.m.i..

L'affiliazione e l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche certificano la natura dilettantistica dell'associazione sportiva per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

Per eventuali norme incompatibili del presente Statuto, esse saranno sostituite di diritto con le norme e direttive Coni.

L'associazione adotta altresì ogni misura necessaria di protezione dei minori e di sicurezza dei lavoratori sportivi di cui all'articolo 33 D.Lgs. 36/2021.

Art. 27 - Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, viene fatto riferimento alle disposizioni di settore vigenti, al Codice Civile e alle norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'associazione aderisce.

F.to: Laura Scappin - Francesca GUIZZO Notaio (L.S.)